

Pensioni d'oro e solidarietà: profili costituzionali

La solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva.

Commento a Corte costituzionale n. 173 del 2016

Avv. Gabriele Pepe

Mail: avv.gabrielepepe@gmail.com

Cell. 3384697173

Il presente articolo, muovendo dall'analisi della sentenza n. 173/2016 della Consulta relativa al prelievo forzoso sulle c.d. pensioni d'oro, intende illustrare il fondamento ed i caratteri del principio di solidarietà intergenerazionale. A tal proposito l'indagine è incentrata sull'art. 2 della Costituzione e, segnatamente, sulla stretta correlazione tra diritti inviolabili e doveri inderogabili proiettata in una dimensione di tipo diacronico.

Con la sentenza in commento la Corte si è pronunciata sui rilievi mossi da alcune Sezioni della Corte dei conti alla legittimità del prelievo forzoso introdotto con riferimento alle pensioni di importo più elevato per gli anni 2014-2015-2016¹. In particolare, le censure investivano la disposizione dell'art. 1 co. 486 l. 147/2013, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost.

La Consulta dichiarava non fondate le questioni sollevate, preservando così la legittimità (e l'efficacia) del prelievo forzoso voluto dal Governo italiano presieduto da Enrico Letta.

Nello scrutinio di costituzionalità la Corte ricostruisce, in modo coerente e con argomentazioni pertinenti, la natura, i caratteri e le finalità del prelievo forzoso sulle pensioni d'oro. La sentenza afferma, in primo luogo, che tale prelievo² non ha natura tributaria di imposta³, poiché non viene acquisito dallo Stato né è destinato alla fiscalità generale, bensì è riscosso di retta mente dall'INPS e trattenuto nell'ambito della propria gestione per soddisfare finalità solidaristiche interne al

¹ Trattasi di un contributo di solidarietà, dal 6 al 18 per cento, introdotto nel triennio 2014-2016 sulle pensioni superiori da 14 a oltre 30 volte rispetto al trattamento annuo minimo erogato dall'INPS.

² Si è, nella specie, in presenza di un prelievo, inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ai sensi dell'art. 23 Cost., che persegue lo scopo di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale.

³ Tale affermazione consente di respingere la censura relativa alla elusione del giudicato costituzionale. Infatti, la Corte ritiene che il prelievo forzoso non colpisca le pensioni erogate negli anni 2011-2012 diversamente incise da un precedente prelievo di natura tributaria dichiarato costituzionalmente illegittimo. Invece, il contributo introdotto dalla l. 147/2013, da un lato, non ha natura giuridica di imposta e, dall'altro, trova applicazione esclusivamente alle pensioni di importo più elevato a partire dal 2014. La Corte esclude, così, che la disposizione impugnata contrasti con l'art. 136 Cost.

di Spataro

*La solidarietà intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva.
Commento a Corte costituzionale n. 173 del 2016*

del 2016-10-12 su Civile.it, oggi e' il 29.06.2022

L'avv. Gabriele Pepe invia l'interessante commento allegato in pdf, qui sotto con un estratto.

Il tema e' noto: la decisione sulle pensioni d'oro, ridotte per asserite finalità redistributive.

Il commento affronta puntualmente le ragioni sottese.

Ringrazio l'avv. **Gabriele Pepe** per aver voluto diffondere il proprio lavoro tramite Civile.it.

"La solidarietà si realizza, in tal modo, nei singoli rapporti giuridici dei componenti di una comunità, incidendo in senso conformativo sugli interessi e sulle rispettive posizioni; anche i diritti inviolabili ed i doveri inderogabili della persona, **scopiti dall'art. 2 Cost.**, sono conformati dal principio solidaristico per garantire la coesione sociale¹ e scongiurare il bellum omnium contra omnes.

"Da quanto illustrato emerge come ai doveri inderogabili di solidarietà **l'ordinamento attribuisca il compito di mitigare l'esercizio dei diritti, specie quelli finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di preservare le condizioni di un loro godimento futuro da parte di altre generazioni.** ¹ allora evidente la circolarità che intercorre tra i diritti e i doveri costituzionali; una circolarità che si sviluppa lungo una direttrice diacronica capace di unire presente e futuro; ci² testimonia

un'esigenza di affermazione della persona come membro di una collettività organizzata, con i suoi diritti ed i suoi doveri, esercitati nello spazio e nel tempo.

"Proprio l'attuazione del principio personalista nell'odierno Stato sociale prescrive un'inscindibile correlazione tra il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Avv. Gabriele Pepe

Recapiti email e telefonici nel pdf allegato.

<http://dl-iusondemand.s3.amazonaws.com/civileit/>
- Avv. Gabriele Pepe

Hai letto: Pensioni d'oro e solidarieta': profili costituzionali

Approfondimenti: [Pensioni](#) > [Redistribuzione](#)
> [Costituzione](#) > [Avv. Gabriele Pepe](#) >
[Commento](#) > -y- >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)